



Comune di Cattolica Eraclea

(Provincia di Agrigento)

Via Rosario, 1 - 92011 Cattolica Eraclea (Ag) - Tel. 0922 846911 - Fax 0922 840312

(cod. fisc. 8000 399 0845 - P. IVA 0178 7060 845)

www.comune.cattolicaeraclea.ag.it

ORDINANZA N. 20 DEL 27 MAG. 2021 PROT. 4434

OGGETTO: Manutenzione delle aree incolte all'interno del centro urbano e della zona balneare di Eraclea Minoa, delle siepi e delle cunette che fiancheggiano le strade.

IL SINDACO

- Visto il vigente Regolamento Edilizio il quale stabilisce che tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, nonché quelle di pertinenza agli edifici debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica;
- Visto l'art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 il quale stabilisce che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli tempestivamente;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessaria allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva siccitosa, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi e per autocombustione;
- Considerato altresì che la presenza di sterpaglie è luogo di proliferazione di insetti nocivi e dannosi alla salute umana;
- Visto l'art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
- Visti altresì gli artt. 31 e 32 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

ORDINA

Annualmente,

- a) ai proprietari delle aree incolte poste all'interno del centro urbano:
 - destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate;
 - di pertinenza degli edifici esistenti;
 - di aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico per le quali non siano state perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisto;

DI PROVVEDERE ENTRO IL TERMINE DI gg. 10 dalla pubblicazione della presente ai lavori di pulitura di dette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsiasi tipo di materiale, assicurandone il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Ai proprietari di terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali.

DI PROVVEDERE, NEI TERMINI DI gg. 10 dalla pubblicazione della presente, all'esecuzione dei sotto elencati lavori:

- b) ai proprietari delle aree poste all'interno del centro abitato e della zona di Eraclea Minoa.
- di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
 - di sistemare siepi e reticolati di recinzione ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
 - di provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni e passaggi provati;
 - di provvedere alla sistemazione e pulizia radicale dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade al fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche e ad eliminare pericoli di incendio;

Qualora i proprietari possessori di terreni, non provvedano ad eseguire i lavori indicati nei punti a) e b), sarà emessa a loro carico ordinanza-ingiunzione da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza per l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza per l'inosservanza della presente ordinanza o delle prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza si provvederà d'Ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese. A tal fine, il Corpo di Polizia Municipale segnalerà l'accertamento delle violazioni all'Ufficio Tecnico.

Le violazioni relative al precedente punto a) della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 500,00** come previsto dall'art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, con pagamento in misura ridotta entro 60 GG paria ad **€100.00**.

Le violazioni relative al precedente punto b) della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 143,00 a € 573,00** come previsto dagli artt. 29 e 31 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

Che il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica con affissioni murali.

- Che il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla sua revoca formale.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.

I VIGILI URBANI E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza.

Dalla sede Municipale li, 27 MAG. 2021



IL SINDACO
(Arch. S.Borsellino)